



---

# COMUNE DI ORIGGIO

(Provincia di Varese)

## **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

### **COMPONENTE IMU**

*(Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/9/2014)*

## **Art. 1**

### *(Oggetto del regolamento)*

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Origgio dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dall'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente regolamento è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Origgio. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Origgio in proporzione alla superficie che insiste sul suo territorio.

## **Art. 2**

### *(Presupposto del tributo)*

1. Il presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge in seguito al provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

## **Art. 3**

### *(Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale)*

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, documentata dall'allaccio ai servizi pubblici indispensabili (energia elettrica, gas, acqua, ecc.).

L’acatastamento di un nuovo fabbricato comporta presunzione assoluta d’imposizione. Affinché un’area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell’applicazione del tributo, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale e che il contribuente effettui la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per area fabbricabile, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, s’intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.

Un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile.

#### **Art. 4**

##### *(Soggetti passivi)*

1. Sono soggetti passivi dell’imposta:

- a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- b) il titolare del diritto reale d’usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
- e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, in seguito al provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale s’intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 6/09/2005, n. 206, il versamento dell’imposta è eseguito da chi amministra il bene.

#### **Art. 5**

*(Base imponibile dei fabbricati e dei terreni)*

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del cinque per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della Legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

#### **Art. 6**

*(Base imponibile delle aree fabbricabili)*

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposizione.
2. L’area fabbricabile è pertinenziale all’abitazione principale o di altro fabbricato solo nel caso in cui il contribuente dichiari tale condizione con dichiarazione originaria e/o di variazione e che la potenzialità edificatoria della stessa sia stata saturata per intero, in caso contrario, è soggetta ad imposta in modo autonomo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data d’ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

#### **Art. 7**

*(Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili)*

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento:
  - a) per i fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile si dispone che le condizioni di fatiscenza del fabbricato non siano superabili con interventi di manutenzione ovvero che il medesimo sia nelle seguenti condizioni:

- a) alloggio improprio (soffitto, seminterrato, rustico, box);
- b) mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
- c) mancanza di disponibilità di servizi igienici;
- d) mancanza di disponibilità di acqua potabile;
- e) mancanza di disponibilità di servizio cucina;
- f) condizioni di degrado tali da pregiudicare l’incolumità degli occupanti;
- g) requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti dalle vigenti norme urbanistiche;
- h) requisiti d’aeroilluminazione inferiori al 70% di quelli previsti dalle vigenti norme urbanistiche.

2. La riduzione del cinquanta per cento della base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente ai fabbricati inagibili e inabitabili per i quali il contribuente abbia presentato relativa pratica edilizia di ristrutturazione presso l’area tecnica del Comune; diversamente, la base imponibile è calcolata per intero.

### **Art. 8**

#### *(Riduzione per i terreni agricoli)*

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a) del settanta per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a 15.500,00 euro;
- b) del cinquanta per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500,00 euro e fino a 25.500,00 euro;
- c) del venticinque per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500,00 euro e fino a 32.000,00 euro.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

### **Art. 9**

#### *(Aliquote e detrazioni)*

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, lett. g), della Legge 24/12/2012, n. 228 e, comunque, nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per

l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione d'approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L. 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine fissato, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

#### **Art. 10**

##### *(Detrazione per l'abitazione principale)*

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del D.L. 6/12/2011, n. 201.

#### **Art. 11**

##### *(Fattispecie equiparate all'abitazione principale)*

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata o abitata. Allo stesso regime soggiace l'eventuale pertinenza.

2. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma precedente il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU, nel termine ordinario di legge, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva delle circostanze che danno diritto alla sua fruizione.

3. Non è prevista alcuna agevolazione per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di qualsiasi forma e grado.

#### **Art. 12**

##### *(Esenzioni)*

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle

Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3/bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.

5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati.

6. Per usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

### **Art. 13**

*(Accertamento, riscossione, sanzioni e rimborsi)*

1. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività d'accertamento e riscossione sono svolte dal Comune direttamente o mediante soggetti terzi.

### **Art. 14**

*(Versamenti)*

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso è stipulato dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, è stipulato dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate d'approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine vigente in ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine anzidetto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Gli enti non commerciali versano l'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in tre rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulti inferiore a 12,00 euro.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a quarantanove centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, previa comunicazione scritta da presentare all'ufficio protocollo di questo Comune, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) dati identificativi dell'immobile o degli immobili per i quali si esegue il versamento;
- b) dati anagrafici e fiscali dei contitolari per i quali si esegue il versamento.

#### **Art. 15** *(Dichiarazione)*

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non avvengano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4 e nel rispetto della scadenza di cui al comma 1.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26/06/2014.

5. La dichiarazione degli enti non commerciali per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013, ossia il 30/09/14, così come previsto dal DM citato.

#### **Art. 16** *(Trattamento dei dati personali)*

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.



**Art. 17**

*(Norma di rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**Art. 18**

*(Entrata in vigore e norme finali)*

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

**INDICE**

<b>Art. 1</b>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<b>Art. 2</b>	<i>Presupposto del tributo</i>
<b>Art. 3</b>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale</i>
<b>Art. 4</b>	<i>Soggetti passivi</i>
<b>Art. 5</b>	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>
<b>Art. 6</b>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>
<b>Art. 7</b>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati inagibili/inabitabili</i>
<b>Art. 8</b>	<i>Riduzione per i terreni agricoli</i>
<b>Art. 9</b>	<i>Aliquote e detrazioni</i>
<b>Art. 10</b>	<i>Detrazione per l’abitazione principale</i>
<b>Art. 11</b>	<i>Fattispecie equiparate all’abitazione principale</i>
<b>Art. 12</b>	<i>Esenzioni</i>
<b>Art. 13</b>	<i>Accertamento, riscossione, sanzioni e rimborsi</i>
<b>Art. 14</b>	<i>Versamenti</i>
<b>Art. 15</b>	<i>Dichiarazione</i>
<b>Art. 16</b>	<i>Trattamento dei dati personali</i>
<b>Art. 17</b>	<i>Norma di rinvio</i>
<b>Art. 18</b>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>